



Roma, 16 dicembre 2025

**XIX Legislatura**

**Camera dei Deputati – XIII Commissione permanente (Agricoltura)**

**Audizione Atto Camera: 2670**

***"Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo"***

**\* \* \***

Il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2025-2027, frutto anche di un percorso di confronto del Governo con le organizzazioni agricole, innegabilmente riafferma il ruolo strategico del settore primario per la crescita del Paese.

Inoltre, il disegno di legge oggetto delle presenti riflessioni assolve pienamente al ruolo proprio di provvedimento legislativo "collegato" alla manovra di bilancio essendo caratterizzato da un impianto normativo direttamente connesso agli obiettivi economico-finanziari che stanno orientando l'azione del Governo dell'ultimo triennio.

Si pensi, ad esempio, alle differenze rispetto all'ultimo "collegato agricolo" (legge n. 154 del 2016) quanto ad impiego di risorse e a ricadute dirette sulle filiere principali.

Il riferimento, innanzitutto, è ad una delle più significative misure recate dal provvedimento, la "Strategia per la Sovranità alimentare", con 900 milioni di euro destinati al rifinanziamento del Fondo per la sovranità e ai contratti di filiera per la produzione di frumento di origine italiana e per la produzione di carne bovina.

Parimenti importante il rifinanziamento delle misure destinate all'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura e le risorse stanziare per contrastare fitopatie, epizozie e PSA.

Fondamentale anche la norma di semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'adozione di provvedimenti non discrezionali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli enti dallo stesso vigilati che consente ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola di rilasciare, all'esito dell'istruttoria per la quale abbiano ricevuto mandato dalle imprese agricole, un'attestazione all'impresa istante che dà conto degli esiti dell'istruttoria stessa e che sostituisce il provvedimento finale fino al completamento del procedimento – anche con gli esiti del silenzio assenso – prodromico all'emanazione del provvedimento di interesse.

Si esprime, quindi, apprezzamento per l'impegno del Governo, ed in particolare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, per la predisposizione di un disegno di legge che stanziava oltre un miliardo di euro per l'agricoltura italiana.

Ciò premesso Coldiretti intende fornire un contributo per l'individuazione delle tematiche ritenute rilevanti per completare il percorso avviato ad inizio legislatura a sostegno dell'imprenditoria agricola.

Si richiamano quindi di seguito, senza pretesa di esaustività, le misure e le proposte legislative, anche di natura ordinamentale e non onerosa, che potranno orientare la discussione parlamentare al fine di rendere il disegno di legge ulteriormente rispondente alle esigenze di valorizzazione del settore, partendo dal presupposto che la conseguenza del riconoscimento all'attività agricola di un ruolo "multifunzionale" e dell'ampliamento delle attività esercitabili dall'imprenditore agricolo è stata, come dimostrano le esperienze imprenditoriali avviate negli ultimi venti anni in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale, l'ampliamento di nuovi ambiti per l'attività agricola che consentono – nell'ottica della diversificazione – all'azienda agricola di diventare luogo di incontro fra la tradizionale attività di coltivazione e nuove attività di valorizzazione e di tutela delle specificità dell'ambiente rurale.

Pertanto, uno dei principali obiettivi che Coldiretti si pone è quello di sostenere le **attività connesse in un'ottica multifunzionale**, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Ad esempio, relativamente alle attività di somministrazione, nell'ambito della vendita diretta, nelle modalità consentite, e di *street food agricolo*, si propone di chiarire in ossequio ai principi di liberalizzazione dell'attività di impresa che nello svolgimento della vendita diretta – e quindi nei limiti oggettivi di tale attività – su richiesta dei soggetti che si approvvigionano di prodotti agroalimentari, gli

imprenditori agricoli possano porre in vendita, su richiesta dei clienti, anche prodotti preparati e cotti sul posto.

Quanto alle attività di enoturismo e oleoturismo che, sebbene siano state concepite come attività volte a consentire al turista la scoperta e la degustazione delle produzioni vitivinicole e olearie dei territori, negli anni si sono rivelate forme di turismo dotate di specifica identità rappresentata da un mix culturale unico di prodotto, terroir e persone, si propone di consentire agli esercenti le predette attività di espletare il servizio di ospitalità, nei limiti delle disposizioni recate dalle linee guide in ordine all'attività di degustazione dalla quale sono escluse, in ogni caso, quelle che prefigurano un servizio di ristorazione.

Le medesime attività attualmente consentite nell'ambito dell'enoturismo e oleoturismo dovrebbero essere inoltre estese al turismo brassicolo.

Rimanendo nell'ambito delle attività connesse, in considerazione della indiscutibile esigenza di accelerare la transizione energetica e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, si ritiene improcrastinabile una riflessione del legislatore statale al fine di definire con maggiore chiarezza i criteri che consentono di qualificare la produzione di agroenergie da fonti rinnovabili come attività connesse a quelle di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile.

Parimenti, trascorsi più di venti anni dall'approvazione della "legge di orientamento" è forse giunto il momento per riponderare in via generale i "criteri di connessione" tra le attività agricole principali e quelle connesse.

Sul piano della **tutela ambientale**, in materia di misure di contrasto per l'abbandono illecito di rifiuti, si rende necessaria una modifica al Testo Unico dell'Ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di chiarire e risolvere, a livello legislativo, tutte le difficoltà che si sono manifestate con riferimento all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 192 del T.U. che, in ipotesi di abbandono di rifiuti, ascrive una responsabilità in solido per lo smaltimento al proprietario/titolare del diritto reale e personale di godimento del terreno, ai quali sia imputabile la violazione del divieto di abbandono a titolo di dolo o colpa, dal momento che talune amministrazioni comunali continuano ad attribuire una generica responsabilità solidale in capo al proprietario o titolare di diritto di godimento, spesso, oltretutto, in mancanza di accertamenti effettuati in contraddittorio, nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale imponga alle Amministrazioni la rimozione dei rifiuti in presenza di un comportamento almeno colposo per omissione, con onere della prova in capo all'Amministrazione procedente tenuta ad un'adequata dimostrazione dell'imputabilità soggettiva della condotta, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione.

Si propone quindi di introdurre un'ipotesi legale di esclusione di responsabilità a titolo di colpa nei confronti dell'imprenditore agricolo in virtù della peculiarità del

compendio aziendale spesso esteso e facilmente attingibile da parte di soggetti terzi non identificabili.

L'iniziativa governativa di proporre un disegno di legge integralmente orientato al settore agricolo dovrebbe essere accompagnata anche da una riflessione in merito alla **revisione e integrazione della disciplina del codice civile** in ragione dell'esigenza di un ammodernamento e razionalizzazione del testo relativamente a taluni ambiti che non appaiono coerenti con l'evoluzione della nozione di imprenditore agricolo nelle sue varie articolazioni.

Il riferimento è, in primis, all'articolo 2751-*bis* del codice civile, più volte modificato nel corso degli anni al fine di estendere l'ambito soggettivo del privilegio ivi previsto con riguardo ai crediti vantati a vario titolo nei confronti del soggetto debitore; al pari di quanto già previsto a favore di altre categorie imprenditoriali, si rende necessario armonizzare il contenuto di tale disposizione al fine di estendere il privilegio alle imprese agricole, a prescindere dalla loro forma giuridica, per i crediti derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli.

Una seconda proposta afferisce all'istituto dello scambio gratuito di mano d'opera o di servizi tra piccoli imprenditori agricoli (articolo 2139 del codice civile), attualmente consentito "*secondo gli usi*". A tal proposito si rende necessaria una modifica normativa al fine di adeguare l'inquadramento della c.d. relazione di reciprocità e delle prestazioni date e ricevute alla nozione di impresa agricola, di cui all'articolo 2135 cod. civ., come riformulato nel 2001. Infatti, l'esplicito riferimento agli "usi" citati dal Codice civile comporta una verifica dell'esistenza di un effettivo uso facendo riferimento alle Raccolte degli usi depositate presso le locali Camere di commercio che si rivelano in molti casi anacronistiche rispetto all'evoluzione delle attività imprenditoriali agricole.

Rimanendo in ambito civilistico, in materia processuale si suggerisce di intervenire sul decreto legislativo n. 150 del 2011 affinché, nell'ambito delle procedure di conciliazione relative ai procedimenti civili di cognizione, si disponga che in caso di controversie relative agli accordi in deroga in materia di contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982, il tentativo di conciliazione possa essere esperito, su richiesta di una delle parti, innanzi ad una delle Organizzazioni professionali agricole che abbiano prestato assistenza alla stipula degli stessi accordi.

Ancora in materia di contratti agrari, al fine di riaffermare l'importanza di una efficace assistenza delle parti contraenti in ipotesi di sottoscrizione degli affitti di fondo rustico di cui all'articolo 45 della legge n. 203 cit., si ritiene necessario individuare per legge un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione di tali accordi in deroga, di Organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo e che siano

qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito.

Da ultimo, in relazione alla nozione di imprenditore agricolo, si rileva l'esigenza di un chiarimento normativo in relazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 988, della Legge di bilancio per l'anno 2022, che ha inteso salvaguardare la qualifica imprenditoriale agricola "ad ogni effetto di legge" a carico dei soggetti che, in ragione di eventi eccezionali esogeni che comportano carenza di produzione aziendale, non sono temporaneamente in grado di soddisfare le condizioni di prevalenza prescritte dall'articolo 2135 cod. civ. Si suggerisce un intervento normativo al fine di specificare che la locuzione "ad ogni effetto di legge" ricomprende anche gli effetti di natura fiscale e previdenziale, assicurando alla norma la piena conformità ai principi recati dallo Statuto del Contribuente.

Anche tale proposta normativa, al pari delle precedenti di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, in termini di **semplificazione**, si evidenzia l'esigenza di favorire gli adempimenti amministrativi cui sono tenute le imprese agricole esercenti attività di allevamento in relazione alla costituzione della Banca Dati Unica Zootecnica - (BDUZ) e l'istituzione del fascicolo zootecnico; a tal fine, si suggerisce la costituzione di una "Agenzia Nazionale" che consenta di gestire, in un'unica piattaforma, attraverso protocolli applicativi (Interoperabilità) i Big Data e gli Open Data già presenti sul piano nazionale, nel campo della salute umana, animale e ambientale, attualmente gestiti con scarse interrelazioni tra di loro e, senza una visione strategica comune che li orienti verso i principi della Salute Unica/One Health (OH), per favorire il raggiungimento dei predetti obiettivi di semplificazione illustrati.